



ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 511 del 11/08/2022

OGGETTO: **Sospensione**, dal 29/08/2022 al 23/09/2022, del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto dopo la confluenza con viale Anton Dohrn, dal secondo attraversamento pedonale e piazza Vittoria, per consentire i lavori di ripavimentazione del marciapiede lato mare di via Caracciolo, ad opera della società Terna.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo collegamento in alta tensione tra la sottostazione elettrica di Fuorigrotta ed il centro della Città ad opera della società Terna, ha in corso la ripavimentazione del marciapiede lato mare di via Caracciolo, nel tratto compreso tra via Sannazaro e piazza Vittoria;
- con nota PG/2022/520088 del 06/07/2022 il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ha trasmesso il programma di cantierizzazione della quarta fase dell'intervento, che interesserà il marciapiede lato mare di via Caracciolo nel tratto dopo la confluenza di viale Dhorn compreso tra il secondo attraversamento pedonale in direzione piazza Vittoria e piazza Vittoria stessa. La durata dell'intervento è di 33 giorni naturali e consecutivi (dal 11 luglio 2022 al 12 agosto 2022) e prevede l'installazione di un cantiere mobile che occuperà il tratto di marciapiede e l'adiacente pista ciclabile, rendendo necessaria la sospensione del percorso di mobilità ciclistica nel tratto dopo la confluenza di viale Anton Dohrn, tra il secondo attraversamento pedonale e piazza Vittoria;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 871 del 07/07/2022 (*prot. SVT n. 432 del 07/07/2022*) è stato adottato il dispositivo di traffico richiesto;
- con successiva nota PG/2022/609693 del 11/08/2022, il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ha comunicato che nella giornata del 10/08/2022, la Società Terna Italia S.p.A. ha provveduto a smobilitare il cantiere relativo alla Fase 4 dei lavori di ripavimentazione del marciapiede lato mare di via Caracciolo, in vista della pausa estiva, chiedendo di riproporre lo stesso dispositivo, previsto per la predetta fase, dal 29/08/2022 al 23/09/2022.

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto

Letto:

- la nota PG/2022/609693 del 11/08/2022;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

ORDINA

Sospendere, dal 29/08/2022 al 23/09/2022, il percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto dopo la confluenza con viale Anton Dohrn, dal secondo attraversamento pedonale a piazza Vittoria.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà procedere alla installazione della segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché, al completamento dell'intervento, al ripristino dello stato dei luoghi e al ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico e al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori, nonché l'adeguato preavviso alla cittadinanza.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandata l'adozione di ogni altro provvedimento di carattere contingente, anche di modifica del presente dispositivo, ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, qualora se ne rendesse la necessità.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.